

**SUPPORTING ORGANIZATION AGREEMENT ERASMUS +**

Tra

L'Istituto PTP Rambaldi - De Fazio, da ora in avanti denominato **"Organizzazione beneficiaria"**, con sede legale in Lamezia Terme (CZ) - C.F: 92037760797, rappresentato da Simona Blandino, in qualità di Dirigente Scolastico, nata a Catanzaro il 01/08/1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto

E

MOBILITY HUB LIMITED, da ora in avanti denominata "Organismo di Supporto", con sede legale in 56 Fitzwilliam Square N-Suite B02, Dublin 2, D02 X224, Ireland, P.IVA IE 3542734CH, rappresentata da Ferdinando Fusaro in qualità di Legale Rappresentante, nato ad Acri (CS) il 13/08/1980 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione Beneficiaria ha sottoscritto una Convenzione relativa al Progetto n. 2025-1-IT01-KA122VET-000317531, CUP C84C25000180006, nell'ambito del Programma Erasmus+ VET – Azione KA1 "Mobilità per l'apprendimento individuale", avente ad oggetto la realizzazione di n. 1 attività di Work Experience in Irlanda della durata di 90 giorni + 2 di viaggio
- L'Organismo di Supporto è una società con sede in Irlanda, operante nell'ambito del Programma Erasmus+, con comprovata esperienza nell'organizzazione di mobilità transnazionali ai fini dell'apprendimento permanente, nonché nell'erogazione di servizi logistici e di supporto in favore di learners e personale scolastico in Irlanda e in altri Paesi dell'Unione Europea;
- nell'ambito delle attività progettuali, l'Organizzazione Beneficiaria intende avvalersi dell'Organismo di Supporto per lo svolgimento di specifici compiti di natura pratica e logistica, come dettagliati nel presente accordo;
- resta inteso che l'Organizzazione Beneficiaria mantiene la piena ed esclusiva titolarità e responsabilità in ordine ai contenuti, alla qualità e ai risultati delle attività, nonché a tutti i compiti fondamentali del progetto, come definiti dagli Standard di Qualità Erasmus, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione finanziaria, i rapporti con l'Agenzia Nazionale, la rendicontazione e ogni decisione incidente sui risultati delle attività;
- L'Organizzazione Beneficiaria, all'atto della stesura del progetto, individua i criteri di selezione degli Organismi di Supporto che dovranno essere in linea con i Quality Standards, allegati alla presente, e con i criteri di trasparenza previsti dal Programma Erasmus+, ovvero dovranno essere in possesso di un sistema di qualificazione fornitori certificato; in assenza di tale certificazione dovranno, invece, produrre un'autocertificazione di conformità ai criteri di certificazione ISO 9001 delle procedure di qualificazione fornitori, di procedura di gestione



delle non conformità e di risk management in linea con i *Quality Standards* internazionali. Inoltre, l'Organismo di Supporto dovrà prevedere risorse in loco destinate all'attività di tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari;

- l'Organizzazione Beneficiaria ha individuato l'Organismo di Supporto all'esito di una procedura di valutazione condotta nel rispetto dei criteri di trasparenza e dei Quality Standards del Programma Erasmus+, anche mediante consultazione del Portale Europeo dei partecipanti (ORS), nonché previa verifica, per quanto compatibile, dei requisiti d'ordine generale dell'operatore economico;
- l'Organismo di Supporto dichiara di possedere i requisiti organizzativi, tecnici e professionali richiesti dagli standard di qualità del Programma Erasmus+, nonché di operare mediante una rete qualificata di partner locali (fornitori e hosting organization), garantendo adeguate risorse in loco per le attività di tutoraggio e supporto ai partecipanti.

Tanto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) Oggetto

Con il presente accordo, l'Organizzazione Beneficiaria affida all'Organismo di Supporto, che accetta, lo svolgimento di specifici servizi di natura pratica, organizzativa e logistica funzionali alla realizzazione delle attività di mobilità internazionale (Work Experience) nell'ambito del Progetto indicato in premessa.

Le suddette attività sono destinate a n. 1 partecipanti e avranno la durata di 90 giorni + 2 di viaggio;

L'Organizzazione Beneficiaria definisce nella tabella sottostante il calendario indicativo delle attività di mobilità all'estero:

PAESE DI DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	N° DI PARTECIPANTI	DURATA DELLA MOBILITÀ	DATA DI PARTENZA	DATA DI RIENTRO
IRLANDA	LONG TERM	1	90 GIORNI + 2 DI VIAGGIO	30/09/2026	30/12/2026

Si precisa che il periodo di mobilità ha carattere meramente indicativo. Le date effettive saranno comunicate dall'Organizzazione Beneficiaria con un preavviso minimo di 30 giorni, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità dei fornitori coinvolti.

Pertanto, l'Organismo di Supporto propone le seguenti attività:

- **Ricerca e proposta di opzioni per l'organizzazione pratica delle attività di mobilità** sulla base degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei criteri di qualità definiti in via esclusiva dall'Organizzazione Beneficiaria. La selezione finale e la validazione dei contenuti formativi restano di esclusiva competenza dell'Organizzazione Beneficiaria;



- **Eventuale organizzazione ed erogazione del corso linguistico;**
- **Assistenza nella preparazione e nella formazione dei partecipanti:** sotto la supervisione dell'Organizzazione Beneficiaria, supporto nelle attività di preparazione precedenti la mobilità e supporto nella pianificazione delle attività formative nel Paese di destinazione menzionato rivolte ai partecipanti selezionati per prender parte alla mobilità.
- Ulteriori attività strettamente connesse al punto precedente in linea con la disciplina dell'art. 132 co. 1 lett. I della Direttiva UE 112/2006 tra le quali specificatamente:
- **Raccolta di informazione sul sistema educativo dei Paesi di destinazione:** ricerca e raccolta materiale sui sistemi educativi, il funzionamento del mercato del lavoro;
- **Messa a disposizione di un contatto di emergenza in loco** per problematiche di natura esclusivamente pratica e logistica (es. problemi con l'alloggio, smarrimento documenti), da attivare su richiesta e sotto la supervisione dell'Organizzazione Beneficiaria. Ogni attività di monitoraggio pedagogico, formativo e di benessere dei partecipanti resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione Beneficiaria.
- **Ricerca e prenotazione Accommodation:** accommodation in appartamenti condivisi, equipaggiati e dotati di tutti i comfort utenze incluse, per cui si garantisce il buono stato e la buona conservazione degli stessi;
- **Relazione sulle attività al termine di ogni flusso di mobilità.**

Art. 3) Modalità di esecuzione delle attività

Il presente accordo funge da accordo quadro. Per l'attivazione dei servizi, l'Organizzazione Beneficiaria invierà una richiesta di offerta all'Organismo di Supporto, specificando i compiti pratico-logistici per i quali richiede assistenza.

L'Organismo di Supporto presenterà un'offerta dettagliata per i servizi richiesti. L'Organizzazione Beneficiaria valuterà l'offerta e avrà la facoltà di accettarla, rifiutarla o richiederne modifiche. Solo a seguito di accettazione scritta da parte dell'Organizzazione Beneficiaria, l'offerta diventerà vincolante per le parti.

L'Organismo di Supporto garantisce che ogni attività sarà svolta nel pieno rispetto degli Standard di Qualità Erasmus e di ogni disposizione di legge applicabile.

L'Organizzazione di Supporto potrà coinvolgere, ad esigenza, società partner o collegate, fornitori nel Paese di destinazione di riferimento, previa condivisione e/o accettazione con l'Organizzazione Beneficiaria.

Art. 4) Condizioni economiche

Tenuto conto che l'Organizzazione Beneficiaria ottiene il prefinanziamento pari all'80% dell'importo finanziato solo dopo aver stipulato la Convenzione di sovvenzione con l'Agenzia Nazionale INAPP, ne consegue che qualora l'Organizzazione Beneficiaria affidi taluni compiti di attuazione all'Organismo di Supporto, alle condizioni dettagliate in un separato atto, il pagamento dei medesimi avverrà, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, con le seguenti modalità:

- 80% entro 5 giorni dalla ricezione della relativa fattura;



- restante 20% dell'importo ad avvenuta ricezione del saldo da parte dell'Agenzia Nazionale.

Art. 5) Inadempimento per caso fortuito e forza maggiore

Ognuna delle parti non sarà ritenuta responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni previste dal presente Accordo, qualora tale inadempimento sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore; per tali sono da intendersi tutte quelle situazioni e/o eventi imprevedibili ed eccezionali che siano al di fuori del controllo delle parti, che impediscano a una di esse di adempiere a uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'Accordo, e che non siano attribuibili ad un errore o ad una negligenza da parte loro o di altri soggetti coinvolti e che si rivelino inevitabili nonostante l'esercizio della dovuta diligenza.

Dunque, le parti convengono che, ove la realizzazione di talune attività non sia possibile nelle modalità pattuite cause di forza maggiore, l'Organismo di Supporto deve informare di detta impossibilità immediatamente l'altra parte, indicando la natura delle circostanze, la loro probabile durata e gli effetti prevedibili.

Una parte non è responsabile di eventuali ritardi o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto se tali ritardi o inadempienze sono dovuti a cause di forza maggiore. Se l'Organizzazione di supporto non è in grado di adempiere alle clausole contrattuali di forza maggiore, ha diritto al rimborso solo delle attività effettivamente realizzate.

Art. 6) Gestione Anomalie

In caso di difformità rispetto a quanto pattuito, l'Organizzazione Beneficiaria contatterà l'Organismo di Supporto illustrando eventuali anomalie e/o difformità invitando qualora possibile a risolvere tempestivamente la criticità.

Art. 7) Durata

Il presente Accordo avrà effetto a partire dalla sua sottoscrizione e sino al termine delle attività previste dal progetto di cui in premessa.

Art.8) Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali

Considerata la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 679/2016 – in particolare agli artt. 28 (Responsabile del trattamento) e 32 (Sicurezza del Trattamento) – l'Organizzazione beneficiaria designa l'Organismo di supporto quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del presente accordo.

L'Organismo di supporto è autorizzato a trattare tali dati, per tutta la durata del presente accordo, esclusivamente per le finalità connesse all'attività oggetto del medesimo.

Detti trattamenti consistono in tutte le operazioni previste dalla normativa in vigore necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, con particolare riferimento alle operazioni di:

- raccolta dei dati esistenti presso l'Organizzazione beneficiaria e presso le unità locali;



- archiviazione e custodia in più archivi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- cancellazione dei dati non più necessari, o la cui conservazione sia divenuta eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

I dati trattati sono quelli individuati nel presente contratto e l'Organismo di supporto si impegna a non

utilizzare le informazioni personali dell'Organizzazione beneficiaria per finalità di marketing e di pubblicità senza suo consenso esplicito.

L'Organismo di supporto si impegna, altresì:

- a rifiutare ogni richiesta di divulgazione dei dati personali che non sono giuridicamente vincolanti;
- a consultare l'Organizzazione beneficiaria, dove ciò è legalmente ammissibile, prima di effettuare ogni divulgazione di dati personali;
- ad accettare ogni richiesta contrattualmente concordata per la divulgazione dei dati personali autorizzata dal cliente.

Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati/documenti informatici di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati/documenti rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Qualora il Responsabile esterno venga a conoscenza di un potenziale *data breach* che riguardi dati di cui l'Organizzazione beneficiaria sia titolare, ne dà avviso senza ingiustificato ritardo al Titolare del trattamento tramite PEC al fine di consentire allo stesso di valutare l'evento. Per "ingiustificato ritardo" si considera la notizia pervenuta al titolare al più tardi entro dodici ore dalla presa di conoscenza iniziale da parte del Responsabile.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, all'accordo in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Il Titolare del Trattamento nulla più pretenderà rispetto a quanto previsto nel presente atto di nomina e considererà assolto l'adempimento da parte del Responsabile esterno del trattamento con l'applicazione delle procedure sopra indicate.

Il Titolare del Trattamento autorizza, altresì, ai sensi dell'art. 28, co. 2 del Regolamento Europeo 679/2016, il Responsabile esterno a ricorrere ad altri responsabili (autorizzazione generale), a condizione di informare il medesimo Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.



Art. 9) Risoluzione controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente accordo, viene indicato in **Lamezia Terme** il foro esclusivamente competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lamezia Terme. __/__/____

Dublinto. __/__/____.

ISTITUTO PTP RAMBALDI DE FAZIO
Dirigente Scolastico Simona Blandino

MOBILITY HUB LIMITED
Rappresentante Legale
Ferdinando Fusaro

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutto quanto precede e in particolare, ai sensi e per effetti di cui all'art. 1341, co. 2, c.c., approvano specificamente i seguenti articoli: art. 4) Condizioni economiche; art. 5) Inadempimento per caso fortuito e forza maggiore; art. 9) Risoluzione controversie.

ISTITUTO PTP RAMBALDI DE FAZIO
Dirigente Scolastico Simona Blandino

MOBILITY HUB LIMITED
Rappresentante Legale
Ferdinando Fusaro